

PROTEZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI IN ITALIA. *

(Legge 13 luglio 1911, n. 745).

Per la costruzione eseguita in Italia di scafi, macchine, caldaie e apparecchi ausiliari sono concessi i seguenti compensi:

- | | | |
|----|---|---|
| a) | Compenso daziaro per costruzione di scafi | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 3em; vertical-align: middle; margin-right: 5px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>in metallo L. 35 per tonnellata di stazza lorda</p> <p>in legno L. 15 per tonnellata di stazza lorda</p> </div> </div> |
| b) | Compenso di costruzione per scafi metallici | se varati entro il 30 giugno 1916 L. 55 per tonn. lorda |
| | | se varati entro il 30 giugno 1922 L. 50 per tonn. lorda |
| | | se varati entro il 30 giugno 1926 L. 45 per tonn. lorda |
| | Compenso di costruzione per scafi in legno (pei soli velieri) | L. 10. |

E' concessa inoltre l'importazione in franchigia della quarta parte dei materiali metallici; oltre siffatto limite il compenso daziaro è ridotto del 10 %:

- | | | |
|----|--|--|
| c) | Compenso di costruzione per macchine, caldaie e apparecchi ausiliari | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 3em; vertical-align: middle; margin-right: 5px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>macchine</p> <p>per cavalli indicati L. 15</p> <p>per cavalli asse L. 17</p> <p>per cavalli asse (se motori a scoppio o a combustione interna) L. 27</p> <p>caldaie a quintale L. 12</p> <p>apparecchi ausiliari a quintale L. 13,50.</p> </div> </div> |
|----|--|--|

Per le riparazioni eseguite in Italia è concesso un:

Compenso di riparazione di L. 5 per ogni quintale di materiale metallico adoperato.

Disposizioni di carattere finanziario:

Per il pagamento dei compensi daziaro, di costruzione e di riparazione e dei premi di navigazione è stanziata in bilancio la somma annua di L. 6.200.000.

I compensi daziaro e di costruzione per le navi a scafo metallico possono essere concessi per un massimo di 40.000 tonnellate all'anno e quindi complessivamente per 600.000 tonnellate.

Per i compensi di navigazione è stanziata annualmente in bilancio la somma di L. 2.300.000.